

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Contratto di Assicurazione del Ramo Danni

Natanti

Il Contratto dalla A alla Z

Documento redatto secondo le linee guida "Contratti Semplici e Chiari" del tavolo tecnico ANIA - Associazioni Consumatori - Associazioni Intermediari.



Gentile Cliente,

La ringraziamo per aver scelto Vittoria Assicurazioni.

R.C. e rischi diversi per Natanti è il prodotto pensato per far fronte alle necessità legate alla circolazione del suo natante; si compone di tre gruppi di garanzie, chiamate Sezioni:

- Responsabilità Civile Natanti,
- Danni,
- Vittoria Assistance.

Le garanzie sono descritte nel dettaglio all'interno delle Sezioni e possono essere acquistate singolarmente o in combinazione, a seconda delle necessità.

Diventando nostro Cliente, Lei non acquista solo una copertura assicurativa, ma potrà contare sul supporto e la consulenza di esperti professionisti del settore, in grado di assisterLa per ogni necessità di carattere assicurativo.

Cordialmente

Vittoria Assicurazioni S.p.A.

All'interno delle condizioni di assicurazione, troverà alcuni box di consultazione aventi la stessa grafica utilizzata per il presente riquadro.

I box di consultazione sono degli appositi spazi che hanno lo scopo di chiarire, anche attraverso esempi, quanto contenuto nelle condizioni di assicurazione e/o di evidenziare punti su cui porre particolare attenzione.

Tali spazi non hanno alcun valore contrattuale ma ne costituiscono, in alcuni casi, solo una semplificazione. Per questo motivo è bene tenere in considerazione le condizioni a cui si riferiscono.

Le frasi evidenziate graficamente tramite l'utilizzo di sfondo pieno tono su tono prevedono:

- oneri e obblighi di comportamento a carico del contraente e dell'assicurato;
- nullità e decadenze;
- operatività delle garanzie (limiti ed esclusioni).

G	lossa	rio	pag.	4
11	Contr	atto dalla A alla Z	pag.	6
1	Che	obblighi ho? Che obblighi ha la società?	pag.	6
	1.1	DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO - AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO		
		ELEMENTI DI PERSONALIZZAZIONE ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI		
	1.4	FORMA DELLE COMUNICAZIONI		
2	Con	ne mi assicuro?	pag.	7
	2.52.62.72.82.9	QUANDO E COME DEVO PAGARE DECORRENZA DELLA COPERTURA E SUCCESSIVE SCADENZE DI PRE DURATA E PROSECUZIONE DEL CONTRATTO ESTENSIONE TERRITORIALE ADEGUAMENTO DEL VALORE ASSICURATO E DEL PREMIO SOSTITUZIONE, CESSIONE O ANNULLAMENTO DEL CONTRATTO SOSTITUZIONE DEL CERTIFICATO RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER IL FURTO DEL NATANTE ALIENAZIONE DEL NATANTE ASSICURATO CONDIZIONI DI VINCOLO (valide solo se richiamate in POLIZZA)	MIO	
	2.122.132.14	ASSICURAZIONE PER CONTO ALTRUI O PER CONTO DI CHI SPETTA COMPETENZA TERRITORIALE ONERI FISCALI RINVIO ALLE NORME DI LEGGE PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE		
Α	ppend	dice normativa	pag.	14

Glossario: guida alla comprensione del testo

I termini riportati in "GRASSETTO MAIUSCOLO" nelle presenti condizioni di assicurazione hanno il significato a loro attribuito di seguito.

LE PARTI:

- CONTRAENTE: il soggetto che stipula l'assicurazione.
- SOCIETÀ: Vittoria Assicurazioni S.p.A. ed eventuali Coassicuratrici.

DEFINIZIONI RELATIVE AL CONTRATTO

- ASSICURATO: il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.
- CAP: Decreto legislativo n. 209 del 7/9/2005 Codice delle Assicurazioni Private, e successive modificazioni.
- CODICE DELLA STRADA: decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e successive modifiche; è un complesso di norme emanate per regolare la circolazione su strada di pedoni, veicoli e animali.
- CONTRATTO TEMPORANEO: contratto di durata inferiore o pari al massimo a 12 mesi.
- FRANCHIGIA: l'importo pattuito che rimane a carico dell'ASSICURATO per ogni sinistro.
- INDENNIZZO: la somma dovuta dalla SOCIETÀ all'ASSICURATO in caso di sinistro.
- INTERMEDIARIO: persona fisica o giuridica, iscritta nel Registro Unico degli Intermediari Assicurativi e Riassicurativi (R.U.I.) di cui all'art. 109 del CAP.
- LEGGE: la normativa nazionale applicabile ivi incluso il CAP.
- MASSIMALE: la somma che rappresenta il limite massimo di risarcimento contrattualmente stabilito.
- POLIZZA: il documento che prova l'assicurazione.
- PREMIO: la somma dovuta dal CONTRAENTE alla SOCIETÀ.
- PROPRIETARIO: l'intestatario del NATANTE. Sono equiparati alla figura del proprietario l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio e il locatario in caso di locazione finanziaria.
- RC NATANTI: l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla navigazione in acqua del NATANTE, prevista dalla LEGGE.
- REGOLAMENTI: i regolamenti d'esecuzione del CAP.
- RISARCIMENTO: la somma dovuta dalla SOCIETÀ al terzo danneggiato in caso di SINISTRO.

NATANTI - IL CONTRATTO DALLA A ALLA Z

• RIVALSA: azione esercitata dalla SOCIETÀ nei confronti del CONTRAENTE/ ASSICURATO/conducente, nei casi previsti dalla LEGGE e dal contratto, per recuperare la somma pagata a terzi danneggiati.

• RISCHIO: la probabilità che si verifichi il SINISTRO e l'entità dei danni che possono

- SCOPERTO: la parte del danno, espressa in percentuale, che rimane a carico dell'ASSICURATO.
- SINISTRO: il verificarsi dell'evento per il quale è prestata la garanzia.

derivarne.

- TARIFFA: la tariffa della SOCIETÀ in vigore al momento della stipulazione del contratto o del suo rinnovo.
- NATANTE: il bene oggetto dell'assicurazione, di cui l'ASSICURATO sia PROPRIETARIO.

pag. 6 di 24

Il Contratto dalla A alla Z

[Nel presente documento sono contenute le norme che, ove non espressamente derogate, regolano il contratto.

Il contratto è inoltre disciplinato dalle norme di legge applicabili. Nell'Appendice Normativa è riportato il testo integrale degli articoli di legge citati nelle Condizioni di Assicurazione ed applicabili al contratto.]

1 Che obblighi ho? Che obblighi ha la Società?

[In questa parte sono contenuti ed illustrati nel dettaglio gli obblighi che sono contrattualmente previsti per CONTRAENTE/ASSICURATO e SOCIETÀ.]

1.1 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO - AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del CONTRAENTE o ASSICURATO sulle circostanze che influiscono sulla valutazione del RISCHIO, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'INDENNIZZO e la cessazione dell'assicurazione¹.

Ad esempio, quanto detto sopra vale anche per la eventuale variazione della provincia di residenza e del Codice di Avviamento Postale del PROPRIETARIO, o del locatario in caso di leasing.

Cosa si intende per "rischio"?

Come riportato nel Glossario del presente contratto, in ambito assicurativo viene definito RISCHIO la probabilità che si verifichi un evento idoneo a generare un SINISTRO.

Ad esempio, rientra nella definizione di RISCHIO la probabilità che il NATANTE assicurata possa urtare un altro NATANTE.

1.2 ELEMENTI DI PERSONALIZZAZIONE

Il PREMIO è determinato in base alle dichiarazioni rese dal CONTRAENTE e riportate in POLIZZA.

Il CONTRAENTE e/o l'ASSICURATO e/o altro avente diritto devono comunicare alla SOCIETÀ ogni variazione che incide sulla valutazione del RISCHIO e sono tenuti a pagare l'eventuale maggior PREMIO che consegue all'aumento del rischio, oppure un PREMIO ridotto in caso di diminuzione del rischio.

In caso contrario, la **SOCIETÀ** si riserva il diritto di esercitare **RIVALSA** per le somme pagate al terzo in proporzione tra il **PREMIO** pagato e quello effettivamente dovuto.

Se il **VEICOLO** è cointestato, saranno usati gli elementi di personalizzazione del soggetto per cui la **TARIFFA** prevede un maggior rischio ed un maggior **PREMIO**.

¹ Articoli 1892, 1893, e 1894 del Codice Civile.

C

Ad esempio, sono elementi di personalizzazione:

- i dati del PROPRIETARIO;
- l'appartenenza ad eventuali convenzioni.

1.3 ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI

Il CONTRAENTE o l'ASSICURATO deve comunicare alla SOCIETÀ se ha stipulato altre POLIZZE per gli stessi RISCHI coperti dalla presente POLIZZA².

La SOCIETÀ, entro 30 giorni dalla comunicazione, può recedere dal contratto con preavviso di 15 giorni. In tal caso, la SOCIETÀ si impegna a rimborsare all'ASSICURATO la parte di PREMIO pagata e non goduta, al netto delle imposte di LEGGE.

1.4 FORMA DELLE COMUNICAZIONI

Ogni comunicazione deve essere fatta con lettera raccomandata o PEC all'Agenzia alla quale è assegnata la **POLIZZA** o alla Direzione della **SOCIETÀ** ai seguenti indirizzi:

- Vittoria Assicurazioni, Via Ignazio Gardella 2, 20149 Milano;
- vittoriaassicurazioni@pec.vittoriaassicurazioni.it.

2 Come mi assicuro?

[In questa parte sono contenute ed illustrate nel dettaglio le condizioni operative secondo le quali la **SOCIETÀ** presta le garanzie offerte dal presente contratto.]

2.1 QUANDO E COME DEVO PAGARE

La prima rata di PREMIO deve essere pagata alla consegna della POLIZZA.

Le rate successive devono essere pagate alle scadenze previste. La **SOCIETÀ** rilascia quietanza contenente data di pagamento e firma della persona autorizzata a riscuotere il **PREMIO**.

Il pagamento deve essere eseguito esclusivamente presso l'Agenzia cui è assegnato il contratto.

Se il CONTRAENTE non paga il PREMIO o la prima rata di PREMIO, l'assicurazione resta sospesa fino alle ore 24 del giorno in cui il CONTRAENTE paga quanto da lui dovuto.

Se il CONTRAENTE non paga i successivi PREMI o le successive rate di PREMIO, l'assicurazione è operante fino alle ore 24 del 15° giorno successivo a quello di scadenza del PREMIO non pagato o della relativa rata.

Il contratto è risolto se la SOCIETÀ, nel termine di 6 mesi dal giorno in cui il PREMIO o la rata di PREMIO sono scaduti, non agisce legalmente per il recupero del PREMIO non pagato.

Se il **CONTRAENTE** ha aderito al sistema di pagamento tramite SEPA Direct Debit, le modalità di pagamento delle rate sono disciplinate dall'allegato "SEPA Direct Debit" al contratto.

Salvo diverso accordo, il **PREMIO** è annuo ed è determinato per periodi di assicurazione di 1 anno.

-

² Articolo 1910 del Codice Civile.

L A

Z

pag. 8 di 24 Nel caso di garanzie Auto Rischi Diversi il **PREMIO** annuo è interamente dovuto, anche se è stato concesso il pagamento frazionato in più rate.

Cos'è e come si calcola il PREMIO?

Il PREMIO, in un'assicurazione, è il "prezzo" che occorre pagare alla SOCIETÀ per attivare la copertura assicurativa sottoscritta. Esso viene determinato, al momento della sottoscrizione del contratto, sulla base della TARIFFA in vigore in quel momento ed in funzione dei "parametri di RISCHIO" presi in considerazione per il suo calcolo.

Il pagamento del PREMIO, secondo la rateizzazione prevista dalla POLIZZA, è condizione necessaria affinché l'assicurazione abbia una reale validità e decorrenza; diversamente, il contratto, anche se sottoscritto, non potrà essere operante.

2.2 DECORRENZA DELLA COPERTURA E SUCCESSIVE SCADENZE DI PREMIO

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno in cui è sottoscritta la **POLIZZA** se il **PREMIO** è stato pagato.

La **POLIZZA** può stabilire una decorrenza successiva o, su richiesta del contraente, una decorrenza pari alla data/ora riportate sul contratto qualora sia stato pagato il premio.

Per i contratti poliennali non contenenti la garanzia RC NATANTI:

- la SOCIETÀ può rinunciare al frazionamento mensile;
- la SOCIETÀ può esercitare tale facoltà ad ogni scadenza annuale previo avviso al CONTRAENTE non inferiore a 60 giorni;
- in tal caso il CONTRAENTE può recedere dal contratto previo avviso alla SOCIETÀ non inferiore a 15 giorni dalla scadenza.

2.3 DURATA E PROSECUZIONE DEL CONTRATTO

I contratti contenenti la garanzia RC NATANTI hanno durata annuale oppure, su richiesta dell'ASSICURATO, di anno più frazione³, e si risolvono alla scadenza senza necessità di disdetta

In prossimità della scadenza, la **SOCIETÀ** può formulare una proposta di rinnovo comunicando al **CONTRAENTE** il **PREMIO** da pagare.

Se il CONTRAENTE paga tale PREMIO, la durata del contratto è prorogata di 1 anno.

I CONTRATTI TEMPORANEI che non contengono la garanzia RC NATANTI si rinnovano tacitamente e sono prorogati per una durata di 1 anno, e così successivamente di anno in anno, se le parti non comunicano la disdetta. La disdetta va inviata, a mezzo telefax, raccomandata o PEC, all'Agenzia che ha in carico il contratto o alla SOCIETÀ almeno 15 giorni prima della data di scadenza. I CONTRATTI TEMPORANEI si annullano alla scadenza contrattuale senza necessità di disdetta.

³ Articolo 170-bis del CAP.

C

Z

Non viene considerato **CONTRATTO TEMPORANEO** un contratto emesso in sostituzione di altro di durata annuale per la sua durata residua, e che pertanto, in mancanza di valida disdetta, giunto alla scadenza contrattuale verrà tacitamente prorogato.

Se non viene comunicata la disdetta, tale contratto verrà tacitamente prorogato una volta giunto alla scadenza.

Se il contratto è stipulato senza prevedere il tacito rinnovo, si risolve alla sua naturale scadenza.

2.4 ESTENSIONE TERRITORIALE

L'assicurazione vale per il mare Mediterraneo entro gli stretti, nonché per le acque interne dei paesi europei.

La garanzia RCA opera alle condizioni e ai limiti delle singole legislazioni nazionali, salvo le maggiori garanzie ed esclusioni previste dalla POLIZZA.

La **SOCIETÀ** eserciterà diritto di **RIVALSA** per le somme che ha pagato a terzi in conseguenza del mancato rispetto di tale obbligo.

2.5 ADEGUAMENTO DEL VALORE ASSICURATO E DEL PREMIO

Per i contratti che prevedono le Sezioni Danni, in occasione di ogni rinnovo annuale, la SOCIETÀ si impegna, su richiesta del CONTRAENTE:

- ad adeguare il valore del NATANTE al valore di mercato; e
- a procedere alla modifica del PREMIO.

A seguito dell'adeguamento, le nuove condizioni di TARIFFA sono accettate dal CONTRAENTE con il pagamento del PREMIO e con il rilascio da parte della SOCIETÀ dei documenti contrattuali aggiornati.

Per i contratti senza RC NATANTI, in caso di variazioni tariffarie, il CONTRAENTE può recedere mediante comunicazione scritta all'Agenzia a cui è assegnato il contratto o alla SOCIETÀ.

2.6 SOSTITUZIONE, CESSIONE O ANNULLAMENTO DEL CONTRATTO

Nei casi di:

- a) alienazione del **NATANTE**, comprovata da idoneo documento che attesti la registrazione al Pubblico Registro Automobilistico dell'atto di vendita;
- b) consegna in conto vendita del NATANTE, comprovata da documentazione rilasciata da soggetto regolarmente abilitato dalla CCIAA⁴;
- c) demolizione (attestata da copia del certificato di demolizione), distruzione, o radiazione del NATANTI;
- d) esportazione definitiva del NATANTI, comprovata da attestazione del Pubblico Registro Automobilistico certificante l'avvenuta radiazione per esportazione;
- il CONTRAENTE deve distruggere il certificato e la CARTA VERDE relativi al NATANTE, in ogni forma cartacea e/o digitale.

Se il **CONTRAENTE** non adempie a tale obbligo, in caso di **SINISTRO** dovrà rimborsare integralmente quanto la **SOCIETÀ** ha pagato a terzi in conseguenza del mancato rispetto di tale obbligo.

⁴ CCIAA: Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura.

N

Т

R

Z

Nel caso di:

e) furto del NATANTE;

il CONTRAENTE deve presentare solo la denuncia all'autorità di pubblica sicurezza5.

Al verificarsi di uno dei casi precedenti, dalla lettera a) alla lettera e), il CONTRAENTE può chiedere alla SOCIETÀ:

- 1) la sostituzione del contratto: in questo caso il contratto sarà valido per un altro NATANTE di sua proprietà.
 - La SOCIETÀ prenderà atto della variazione procedendo all'eventuale conguaglio del PREMIO.
 - In caso di furto, il **CONTRAENTE** può chiedere la sostituzione dal giorno successivo alla denuncia presentata all'autorità.
- 2) la cessione del contratto (eccetto il caso di furto del veicolo): in questo caso il contratto sarà ceduto con il NATANTE.
 - La SOCIETÀ prenderà atto della cessione rilasciando a nome dell'acquirente la nuova POLIZZA, emessa per la residua durata del contratto e domandando l'eventuale conguaglio del PREMIO.
- 3) l'annullamento del contratto: in questo caso il contratto sarà annullato.
 - La SOCIETÀ restituirà su richiesta del CONTRAENTE la parte di PREMIO della sola garanzia RCA, al netto delle imposte di legge e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale, pagata e non goduta per il periodo di garanzia residua dal giorno del verificarsi di uno dei casi di cui alle lettere da a) a d).
 - Nel caso di furto, il rimborso avviene a partire dal giorno successivo alla denuncia presentata all'autorità.

Se il contratto era stato precedentemente sospeso, il rimborso del PREMIO avviene dalla data della sospensione.

Per i contratti temporanei la **SOCIETÀ** non restituisce la maggiorazione di **PREMIO** richiesta al momento della stipulazione del contratto.

Per i contratti in cui il **PREMIO** è frazionato in rate, la **SOCIETÀ** rinuncia ad esigere le rate successive alla data di scadenza riportata sul certificato di assicurazione.

2.7 SOSTITUZIONE DEL CERTIFICATO

La SOCIETÀ rilascia il certificato di assicurazione al CONTRAENTE al momento del pagamento del PREMIO o della rata di PREMIO e non oltre 5 giorni da tale data.

In caso di:

- smarrimento;
- sottrazione;
- distruzione;

la **SOCIETÀ** rilascia un duplicato previa autocertificazione del **CONTRAENTE** di non essere più in possesso del certificato, in cui se ne indica la causa.

2.8 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER IL FURTO DEL NATANTE

In caso di furto del **NATANTE**, il contratto è risolto automaticamente a decorrere dalle ore 24 del giorno successivo alla denuncia di furto presentata all'autorità competente.

⁵ Articolo 122, comma 3, del CAP.

Per la garanzia RC NATANTI, il CONTRAENTE ha diritto al rimborso della parte di PREMIO netto pagato e non goduto, previa tempestiva presentazione alla SOCIETÀ di copia della denuncia.

2.9 ALIENAZIONE DEL VEICOLO ASSICURATO

In caso di alienazione del NATANTE, se il CONTRAENTE richiede che il contratto sia reso valido per altro NATANTE di sua proprietà o di proprietà del coniuge, del convivente di fatto o di persona unita civilmente, la POLIZZA avrà efficacia dalla data indicata nel documento con cui la SOCIETÀ stabilirà le nuove condizioni contrattuali.

In questo caso:

- se è dovuto un PREMIO maggiore, la SOCIETÀ provvederà al conguaglio del PREMIO per l'annualità in corso:
- se è dovuto un PREMIO inferiore, la SOCIETÀ provvederà all'eventuale rimborso della parte di PREMIO pagato e non goduto, al netto delle imposte di legge, relativo alle garanzie RC NATANTI.

2.10 CONDIZIONI DI VINCOLO (valide solo se richiamate in POLIZZA)

In POLIZZA vanno riportati:

- il codice del "Tipo Vincolo" come indicato qui sotto ai punti 1) e 2);
- la data di scadenza del vincolo;
- la denominazione e sede dell'ente vincolante.

1) Tipo Vincolo "A" - "B"

Questo codice è per i NATANTI:

- venduti a rate con ipoteca legale o con patto di riservato dominio;
- con un periodo di copertura assicurativa inferiore a quello del contratto di vendita o uguale se il contratto di vendita ha durata 12 mesi;
- con contratto di assicurazione che non prevede il tacito rinnovo.

La SOCIETÀ si obbliga per la durata del contratto, o 12 mesi, a:

- a) non consentire alcuna riduzione o variazione delle garanzie prestate con il contratto di assicurazione se non con il consenso dell'ente;
- b) comunicare all'ente ogni SINISTRO in cui è stato coinvolto il VEICOLO entro 15 giorni dal ricevimento della denuncia;
- c) non pagare l'INDENNIZZO, in caso di SINISTRO, incendio, furto, guasti accidentali o altri danni relativi al NATANTE, senza il consenso scritto dell'ente e versare a quest'ultimo l'INDENNIZZO contro quietanza liberatoria.

2) Tipo Vincolo "C" - "D"

Questo codice è per **NATANTI**:

- locati in leasing;
- con un periodo di copertura assicurativa inferiore a quello del contratto di leasing o uguale se il contratto di leasing ha durata 12 mesi;
- con contratto di assicurazione che non prevede il tacito rinnovo.

La SOCIETÀ si impegna per la durata del contratto, o 12 mesi, a:

- a) non consentire alcuna riduzione delle garanzie prestate con il contratto di assicurazione se non con il consenso dell'ente;
- b) comunicare all'ente ogni **SINISTRO** in cui è stato coinvolto il **NATANTE** entro 15 giorni dalla ricezione della denuncia.

L L

A

Z

pag. 12 di 24 In caso di incendio, furto, guasti accidentali o altri danni relativi al **NATANTE**, l'**INDENNIZZO** verrà pagato all'ente vincolante⁶.

Per i soli danni parziali, l'INDENNIZZO potrà essere pagato all'ASSICURATO, con il consenso scritto dell'ente.

2.11 ASSICURAZIONE PER CONTO ALTRUI O PER CONTO DI CHI SPETTA

L'assicurazione per conto altrui o per conto di chi spetta è stipulata dal **CONTRAENTE** in nome proprio ma nell'interesse dell'**ASSICURATO**.

Nell'assicurazione per conto altrui l'ASSICURATO è identificato nel momento stesso in cui il CONTRAENTE stipula il contratto di assicurazione.

Nell'assicurazione per conto di chi spetta l'ASSICURATO viene identificato in un momento successivo alla stipula del contratto.

Il CONTRAENTE deve eseguire gli obblighi derivanti dal contratto, ad eccezione degli obblighi che per loro natura possono essere eseguiti solo dall'ASSICURATO⁷.

L'INDENNIZZO non può tuttavia essere pagato al CONTRAENTE se non con l'intervento o con il consenso dell'ASSICURATO.

L'accertamento e la liquidazione dei danni sono vincolanti anche per l'ASSICURATO, restando esclusa ogni sua possibile impugnativa.

2.12 COMPETENZA TERRITORIALE

Per le controversie relative al contratto, il foro competente è quello del luogo di residenza o domicilio elettivo del **CONTRAENTE** persona fisica.

Se il CONTRAENTE è persona giuridica, il foro competente è quello previsto dalla LEGGE.

Cosa sono le persone giuridiche?

Sono persone giuridiche le società di persone, le società di capitali o enti di qualsiasi genere.

2.13 ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali e tutti gli altri oneri stabiliti per legge relativi al contratto sono a carico del CONTRAENTE.

2.14 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per quanto non espressamente regolato dal presente contratto valgono le norme di LEGGE.

2.15 PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE

Per le controversie nascenti o collegate a questo contratto prima di agire in giudizio, è obbligatorio effettuare un tentativo di mediazione.

⁶ Articolo 1891, secondo comma, Codice Civile.

⁷ Articolo 1891 del Codice Civile.

C

Il tentativo di mediazione si svolgerà davanti ad uno degli Organismi di mediazione di volta in volta scelti dalla **PARTE** richiedente.

La PARTE che viene chiamata in mediazione (sia la SOCIETÀ, sia il CONTRAENTE) si riserva il diritto di non partecipare alla procedura di mediazione, motivandone le ragioni per iscritto all'Organismo.

Se è ammessa la possibilità di svolgere la mediazione in forma telematica o on-line, la mediazione sarà iniziata e svolta in tale forma anche se ad aderire sia solo una delle **PARTI**.

In ogni caso la parte richiedente si impegna:

- ad indicare nell'istanza di mediazione i dati identificativi dell'oggetto della controversia e ad indicare il seguente indirizzo PEC per la notifica alla **SOCIETÀ** dell'istanza: mediazione@pecvittoriaassicurazioni.it;
- a richiedere all'Organismo di Mediazione un preavviso di almeno 15 giorni lavorativi per il primo incontro di mediazione.

Si applicherà il regolamento di mediazione dell'Organismo prescelto.

A

Appendice normativa

[In questa parte sono riportati nel dettaglio gli articoli di **LEGGE** richiamati nelle Condizioni di Assicurazione]

CODICE CIVILE

Art. 1891 - Assicurazione per conto altrui o per conto di chi spetta

Se l'assicurazione è stipulata per conto altrui o per conto di chi spetta, il contraente deve adempiere gli obblighi derivanti dal contratto, salvi quelli che per loro natura non possono essere adempiuti che dall'assicurato.

I diritti derivanti dal contratto spettano all'assicurato, e il contraente, anche se in possesso della polizza, non può farli valere senza espresso consenso dell'assicurato medesimo.

All'assicurato sono opponibili le eccezioni che si possono opporre al contraente in dipendenza del contratto.

Per il rimborso dei premi pagati all'assicuratore e delle spese del contratto, il contraente ha privilegio sulle somme dovute dall'assicuratore nello stesso grado dei crediti per spese di conservazione.

Art. 1892 - Dichiarazioni inesatte e reticenti con dolo e colpa grave

Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente, relative a circostanze tali che l'assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il contraente ha agito con dolo o con colpa grave.

L'assicuratore decade dal diritto d'impugnare il contratto se, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al contraente di volere esercitare l'impugnazione.

L'assicuratore ha diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l'annullamento e, in ogni caso, al premio convenuto per il primo anno. Se il sinistro si verifica prima che sia decorso il termine indicato dal comma precedente, egli non è tenuto a pagare la somma assicurata.

Se l'assicurazione riguarda più persone o più cose, il contratto è valido per quelle persone o per quelle cose alle quali non si riferisce la dichiarazione inesatta o la reticenza.

Art. 1893 - Dichiarazioni inesatte e reticenti senza dolo e colpa grave

Se il contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l'assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all'assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza.

Se il sinistro si verifica prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall'assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.

Art. 1894 - Assicurazione in nome o per conto di terzi

Nelle assicurazioni in nome o per conto di terzi, se questi hanno conoscenza dell'inesattezza delle dichiarazioni o delle reticenze relative al rischio, si applicano a favore dell'assicuratore le disposizioni degli articoli 1892 e 1893.

pag. 15

Art. 1901 - Mancato pagamento del premio

Se il contraente non paga il premio o la prima rata di premio stabilita dal contratto, l'assicurazione resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il contraente paga quanto è da lui dovuto.

Se alle scadenze convenute il contraente non paga i premi successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza.

Nelle ipotesi previste dai due commi precedenti il contratto è risoluto di diritto se l'assicuratore, nel termine di sei mesi dal giorno in cui il premio o la rata sono scaduti, non agisce per la riscossione; l'assicuratore ha diritto soltanto al pagamento del premio relativo al periodo di assicurazione in corso, e al rimborso delle spese. La presente norma non si applica alle assicurazioni sulla vita.

Art. 1910 - Assicurazione presso diversi assicuratori

Se per il medesimo rischio sono contratte separatamente più assicurazioni presso diversi assicuratori, l'assicurato deve dare avviso di tutte le assicurazioni a ciascun assicuratore.

Se l'assicurato omette dolosamente di dare l'avviso, gli assicuratori non sono tenuti a pagare l'indennità.

Nel caso di sinistro, l'assicurato deve dame avviso a tutti gli assicuratori a norma dell'articolo 1913, indicando a ciascuno il nome degli altri. L'assicurato può chiedere a ciascun assicuratore l'indennità dovuta secondo il rispettivo contratto, purché le somme complessivamente riscosse non superino l'ammontare del danno.

L'assicuratore che ha pagato ha diritto di regresso contro gli altri per la ripartizione proporzionale in ragione delle indennità dovute secondo i rispettivi contratti. Se un assicuratore è insolvente, la sua quota viene ripartita fra gli altri assicuratori.

CODICE ASSICURAZIONI PRIVATE

Art. 109 - Registro degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi

- 1. L'IVASS disciplina, con regolamento, la formazione e l'aggiornamento del registro unico elettronico nel quale sono iscritti gli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi che hanno residenza o sede legale nel territorio della Repubblica.
- 1-bis. L'impresa che opera in qualità di distributore, individua la persona fisica, nell'ambito della dirigenza, responsabile della distribuzione assicurativa o riassicurativa e ne comunica il nominativo all'IVASS. Tale soggetto possiede adeguati requisiti di professionalità ed onorabilità individuati dall'IVASS con regolamento.
- 1-ter. Il registro è agevolmente accessibile e consente la registrazione integrale e diretta, secondo quanto disposto dall'IVASS con regolamento di cui al comma 1.
- 2. Nel registro sono iscritti in sezioni distinte:
- a) gli agenti di assicurazione, in qualità di intermediari che agiscono in nome o per conto di una o più imprese di assicurazione o di riassicurazione;
- b) i mediatori di assicurazione o di riassicurazione, altresì denominati broker, in qualità di intermediari che agiscono su incarico del cliente e senza poteri di rappresentanza di imprese di assicurazione o di riassicurazione;
- c) i produttori diretti che, anche in via sussidiaria rispetto all'attività svolta a titolo principale, esercitano l'intermediazione assicurativa nei rami vita e nei rami infortuni e malattia per conto e sotto la piena responsabilità di un'impresa di assicurazione e che operano senza obblighi di orario o di risultato esclusivamente per l'impresa medesima;

- d) le banche autorizzate ai sensi dell'articolo 14 del testo unico bancario, gli intermediari finanziari inseriti nell'elenco speciale di cui all'articolo 106 e 114-septies del testo unico bancario, le società di intermediazione mobiliare autorizzate ai sensi dell'articolo 19 del testo unico dell'intermediazione finanziaria, la società Poste Italiane Divisione servizi di bancoposta, autorizzata ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001, n. 144;
- e) i soggetti addetti all'intermediazione, quali i dipendenti, i collaboratori, i produttori e gli altri incaricati degli intermediari iscritti alle sezioni di cui alle lettere a), b) e d) per l'attività di intermediazione svolta al di fuori dei locali dove l'intermediario opera;
- f) gli intermediari assicurativi a titolo accessorio, come definiti dall'articolo 1, comma 1, lettera cc-septies.

Non è consentita la contemporanea iscrizione dello stesso intermediario in più sezioni del registro.

- 2-bis. Per i siti internet mediante i quali è possibile l'esercizio dell'attività di distribuzione assicurativa, ai sensi dell'articolo 106, è necessaria l'iscrizione al registro del titolare del dominio.
- 3. Nel registro sono altresì indicati gli intermediari persone fisiche, di cui al comma 2, lettere a) e b), abilitati ma temporaneamente non operanti, per i quali l'adempimento dell'obbligo di copertura assicurativa di cui all'articolo 110, comma 3, è sospeso sino all'avvio dell'attività, che forma oggetto di tempestiva comunicazione all'Organismo per la registrazione degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi.
- 4. L'intermediario di cui al comma 2, lettere a), b) e d), che si avvale di dipendenti, collaboratori, produttori o altri incaricati addetti all'intermediazione provvede, per conto dei medesimi, all'iscrizione nella sezione del registro di cui alla lettera e) del medesimo comma. L'intermediario di cui al comma 2, lettera a), che si avvale di dipendenti, collaboratori, produttori o altri incaricati addetti all'intermediazione è tenuto a dare all'impresa preponente contestuale notizia della richiesta di iscrizione dei soggetti che operano per suo conto fermo restando quanto previsto nel contratto di agenzia. L'impresa di assicurazione, che si avvale di produttori diretti, provvede ad effettuare la comunicazione all' Organismo per la registrazione degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi al fine dell'iscrizione nella sezione del registro di cui al comma 2, lettera c).
- 4-bis. Nella domanda di iscrizione al registro l'intermediario che si avvale di soggetti iscritti alla sezione del registro di cui al comma 2, lettera e), per l'esercizio dell'attività di distribuzione, ai sensi del comma 4, attesta di avere accertato in capo agli stessi il possesso dei requisiti previsti dal presente Capo e dalle relative disposizioni di attuazione ai fini della registrazione, ivi incluso quanto previsto dalla lettera c) del comma 4-sexies, e di una formazione conforme a quanto stabilito dall'articolo 111 e dalle relative disposizioni di attuazione.
- 4-ter. Nella domanda di iscrizione al registro l'impresa che si avvale di soggetti iscritti alla sezione di cui al comma 2, lettera c) per l'esercizio della distribuzione, secondo quanto previsto ai sensi del comma 4, attesta di avere accertato in capo agli stessi il possesso dei requisiti previsti dal presente Capo e dalle relative disposizioni di attuazione ai fini della registrazione, ivi incluso quanto previsto dalla lettera c) del comma 4-sexies, e di una formazione conforme a quanto stabilito dall'articolo 111 e dalle relative disposizioni di attuazione.
- 4-quater. L'IVASS fornisce tempestivamente all'AEAP, secondo le istruzioni da questa impartite, le informazioni rilevanti ai fini dell'alimentazione del registro unico europeo degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi di cui al paragrafo 4, dell'articolo 3 della direttiva 2016/97 e può richiedere la modifica dei dati in esso riportati.
- 4-quinquies. Le domande presentate, ai fini dell'iscrizione nel registro di cui al comma 2, sono esaminate nel termine fissato dal regolamento IVASS di cui al comma 1 e comunque non oltre 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza. L'avvenuta iscrizione è comunicata ai soggetti interessati nelle forme indicate dalle disposizioni di attuazione emanate dall'IVASS.

- 4-sexies. Ai fini della registrazione degli intermediari, di cui al comma 2, sono trasmessi all'Organismo per la registrazione degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi secondo le modalità individuate nelle relative disposizioni di attuazione di cui al comma 1:
- a) i nominativi degli azionisti o dei soci, persone fisiche o giuridiche, che detengono una partecipazione superiore al 10 per certo nell'intermediario e l'importo di tale partecipazione;
- b) i nominativi delle persone che hanno stretti legami con l'intermediario;
- c) indicazioni da cui si evinca che tali partecipazioni o stretti legami non impediscono l'esercizio dei poteri di vigilanza da parte dell'IVASS.
- 4-septies. Ogni modifica alle informazioni di cui al comma 4-sexies è tempestivamente comunicata.
- 4-octies. L'iscrizione al registro di cui all'articolo 109, comma 2, non può essere consentita se le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative di uno Stato terzo, cui sono soggette una o più persone fisiche o giuridiche con le quali l'intermediario ha stretti legami, ovvero difficoltà inerenti l'applicazione di tali disposizioni legislative, regolamentari e amministrative, siano di ostacolo all'effettivo esercizio delle funzioni di vigilanza.
- 5. L'Organismo per la registrazione degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi rilascia, a richiesta dell'impresa o dell'intermediario interessato, un'attestazione di avvenuta iscrizione nel registro, fermi restando gli adempimenti necessari alle procedure di verifica e di revisione delle iscrizioni effettuate.
- 6. L'IVASS, con regolamento, stabilisce gli obblighi di comunicazione a carico delle imprese e degli intermediari, nonché le forme di pubblicità più idonee ad assicurare l'accesso pubblico al registro.

Art. 122 - Veicoli a motore

- 1. I veicoli a motore senza guida di rotaie, compresi i filoveicoli e i rimorchi, non possono essere posti in circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate se non siano coperti dall'assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi prevista dall'articolo 2054 del codice civile e dall'articolo 91, comma 2, del codice della strada. Il regolamento, adottato dal Ministro dello sviluppo economico, su proposta dell'IVASS, individua la tipologia di veicoli esclusi dall'obbligo di assicurazione e le aree equiparate a quelle di uso pubblico.
- 2. L'assicurazione comprende la responsabilità per i danni alla persona causati ai trasportati, qualunque sia il titolo in base al quale è effettuato il trasporto.
- 3. L'assicurazione non ha effetto nel caso di circolazione avvenuta contro la volontà del proprietario, dell'usufruttuario, dell'acquirente con patto di riservato dominio o del locatario in caso di locazione finanziaria, fermo quanto disposto dall'articolo 283, comma 1, lettera d), a partire dal giorno successivo alla denuncia presentata all'autorità di pubblica sicurezza. In deroga all'articolo 1896, primo comma, secondo periodo, del codice civile l'assicurato ha diritto al rimborso del rateo di premio, relativo al residuo periodo di assicurazione, al netto dell'imposta pagata e del contributo previsto dall'articolo 334.
- 4. L'assicurazione copre anche la responsabilità per i danni causati nel territorio degli altri Stati membri, secondo le condizioni ed entro i limiti stabiliti dalle legislazioni nazionali di ciascuno di tali Stati, concernenti l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, ferme le maggiori garanzie eventualmente previste dal contratto o dalla legislazione dello Stato in cui stazionano abitualmente.

Art. 127 - Certificato di assicurazione e contrassegno

1. L'adempimento dell'obbligo di assicurazione dei veicoli a motore è comprovato da apposito certificato rilasciato dall'impresa di assicurazione o dalla delegataria in caso di coassicurazione, da cui risulti il periodo di assicurazione per il quale sono stati pagati il premio o la rata di premio.

- 2. L'impresa di assicurazione è obbligata nei confronti dei terzi danneggiati per il periodo di tempo indicato nel certificato, salvo quanto disposto dall'articolo 1901, secondo comma, del codice civile e dall'articolo 122, comma 3, primo periodo.
- 3. All'atto del rilascio del certificato di assicurazione l'impresa di assicurazione consegna un contrassegno recante il numero della targa di riconoscimento del veicolo e l'indicazione dell'anno, mese e giorno di scadenza del periodo di assicurazione per cui è valido il certificato. Il contrassegno è esposto sul veicolo al quale si riferisce l'assicurazione entro cinque giorni dal pagamento del premio o della rata di premio.
- 4. L'IVASS, con regolamento, stabilisce le modalità per il rilascio, nonché le caratteristiche del certificato di assicurazione, del contrassegno e di eventuali documenti provvisoriamente equipollenti e le modalità per l'emissione di duplicati in caso di sottrazione, smarrimento o distruzione.

Art. 170-bis - Durata del contratto

1. Il contratto di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti ha durata annuale o, su richiesta dell'assicurato, di anno più frazione, si risolve automaticamente alla sua scadenza naturale e non può essere tacitamente rinnovato, in deroga all'articolo 1899, primo e secondo comma, del codice civile. L'impresa di assicurazione è tenuta ad avvisare il contraente della scadenza del contratto con preavviso di almeno trenta giorni e a mantenere operante, non oltre il quindicesimo giorno successivo alla scadenza del contratto, la garanzia prestata con il precedente contratto assicurativo fino all'effetto della nuova polizza.

1-bis. La risoluzione di cui al comma 1 si applica anche alle assicurazioni dei rischi accessori al rischio principale della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli, qualora lo stesso contratto, ovvero un altro contratto stipulato contestualmente, garantisca simultaneamente sia il rischio principale sia i rischi accessori.

Art. 283 - Sinistri verificatisi nel territorio della Repubblica

1. Il Fondo di garanzia per le vittime della strada, costituito presso la CONSAP, risarcisce i danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, per i quali vi è obbligo di assicurazione, nei casi in cui: a) il sinistro sia stato cagionato da veicolo o natante non identificato; b) il veicolo o natante non risulti coperto da assicurazione; c) il veicolo o natante risulti assicurato presso una impresa operante nel territorio della Repubblica, in regime di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi, e che al momento del sinistro si trovi in stato di liquidazione coatta o vi venga posta successivamente; d) il veicolo sia posto in circolazione contro la volontà del proprietario, dell'usufruttuario, dell'acquirente con patto di riservato dominio o del locatario in caso di locazione finanziaria;

d-bis) il veicolo sia stato spedito nel territorio della Repubblica italiana da uno Stato di cui all'articolo 1, comma 1, lettera bbb), e nel periodo indicato all'articolo 1, comma 1, lettera fff), numero 4-bis), lo stesso risulti coinvolto in un sinistro e sia privo di assicurazione;

d-ter) il sinistro sia cagionato da un veicolo estero con targa non corrispondente o non più corrispondente allo stesso veicolo. Nel caso di cui al comma 1, lettera a), il risarcimento è dovuto solo per i danni alla persona. In caso di danni gravi alla persona, il risarcimento è dovuto anche per i danni alle cose, il cui ammontare sia superiore all'importo di euro 500, per la parte eccedente tale ammontare. Nei casi di cui al comma 1, lettere b), d-bis) e d-ter) il risarcimento è dovuto per i danni alla persona, nonché per i danni alle cose. Nel caso di cui al comma 1, lettera c), il risarcimento è dovuto per i danni alla persona, nonché per i danni alle cose. Nel caso di cui al comma 1, lettera d), il risarcimento è dovuto, limitatamente ai terzi non trasportati e a coloro che sono trasportati contro la propria volontà ovvero che sono inconsapevoli della circolazione illegale, sia per i danni alla persona sia per i danni a cose.

- 3. Nel caso previsto dal comma 1, lettera a), il danno è risarcito nei limiti dei minimi di garanzia previsti, per ogni persona danneggiata e per ogni sinistro, nel regolamento di cui all'articolo 128 relativamente alle autovetture ad uso privato. La percentuale di inabilità permanente, la qualifica di convivente a carico e la percentuale di reddito del danneggiato da calcolare a favore di ciascuno dei conviventi a carico sono determinate in base alle norme del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
- 4. Nei casi previsti dal comma 1, lettere b), c), d), d-bis) e d-ter), il danno è risarcito nei limiti dei massimali indicati nel regolamento di cui all'articolo 128 per i veicoli o i natanti della categoria cui appartiene il mezzo che ha causato il danno.
- 5. Il Fondo di garanzia per le vittime della strada è surrogato, per l'importo pagato, nei diritti dell'assicurato, del danneggiato verso l'impresa posta in liquidazione coatta, beneficiando dello stesso trattamento previsto per i crediti di assicurazione indicati all'articolo 258, comma 4, lettera a). L'impresa di assicurazione che ha provveduto alla liquidazione del danno, ai sensi dell'articolo 150, ha diritto di regresso nei confronti del Fondo di garanzia per le vittime della strada in caso di liquidazione coatta dell'impresa di assicurazione del veicolo responsabile.

Art. 247-bis - Regolamento di attuazione - del D.P.R. n. 495 del 1992 - Variazione dell'intestatario della carta di circolazione e intestazione temporanea di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi

1. In caso di variazione della denominazione dell'ente intestatario della carta di circolazione relativa a veicoli, motoveicoli e rimorchi, anche derivante da atti di trasformazione o di fusione societaria, che non danno luogo alla creazione di un nuovo soggetto giuridico distinto da quello originario e non necessitano, in forza della disciplina vigente in materia, di annotazione nel pubblico registro automobilistico, gli interessati chiedono al competente ufficio del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici l'aggiornamento della carta di circolazione.

Le medesime disposizioni si applicano nel caso di variazione delle generalità della persona fisica intestataria della carta di circolazione.

- 2. Gli uffici di cui al comma 1, procedono, a richiesta degli interessati:
- a) all'aggiornamento della carta di circolazione, intestata ad altro soggetto, relativa agli autoveicoli, ai motoveicoli ed ai rimorchi dei quali gli interessati hanno la temporanea disponibilità, per periodi superiori a trenta giorni, a titolo di comodato ovvero in forza di un provvedimento di affidamento in custodia giudiziale; sulla carta di circolazione è annotato il nominativo del comodatario e la scadenza del relativo contratto, ovvero il nominativo dell'affidatario; nel caso di comodato, sono esentati dall'obbligo di aggiornamento della carta di circolazione i componenti del nucleo familiare, purché conviventi;
- b) all'aggiornamento dell'archivio nazionale dei veicoli, di cui agli articoli 225, comma 1, lettera b), e 226, comma 5, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, rilasciando apposita ricevuta, nel caso di locazione senza conducente di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi per periodi superiori ai trenta giorni; nel predetto archivio è annotato il nominativo del locatario e la scadenza del relativo contratto;
- c) alla nuova immatricolazione di autoveicoli e motoveicoli destinati esclusivamente ai servizi di polizia stradale, assegnando la speciale targa di cui all'articolo 246, comma 2, in dotazione dei Corpi di polizia provinciale e municipale a titolo di locazione senza conducente per periodi superiori ai trenta giorni; sulla carta di circolazione, intestata a nome del locatore, è annotato il Corpo di polizia provinciale o municipale locatario e la durata del relativo contratto;
- d) all'aggiornamento della carta di circolazione di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi immatricolati a nome di soggetti incapaci, mediante annotazione dei dati anagrafici del genitore o del tutore responsabile della circolazione del veicolo;

A

e) al di fuori dei casi precedenti, all'aggiornamento della carta di circolazione di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, che siano in disponibilità di soggetto diverso dall'intestatario per periodi superiori ai trenta giorni, in forza di contratti o atti unilaterali che, in conformità alle norme dell'ordinamento civilistico, comunque determinino tale disponibilità.

Art. 5 del Decreto Legislativo n. 28 del 2010 - Condizione di procedibilità e rapporti con il processo

1.1 omissis

1-bis. Chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, è tenuto, assistito dall'avvocato, preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai sensi del presente decreto ovvero il procedimento di conciliazione previsto dal decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, ovvero il procedimento istituito in attuazione dell'articolo 128-bis del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, per le materie ivi regolate. L'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. La presente disposizione ha efficacia per i quattro anni successivi alla data della sua entrata in vigore. Al termine di due anni dalla medesima data di entrata in vigore è attivato su iniziativa del Ministero della giustizia il monitoraggio degli esiti di tale sperimentazione. L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice ove rilevi che la mediazione è già iniziata, ma non si è conclusa, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6. Allo stesso modo provvede quando la mediazione non è stata esperita, assegnando contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione. Il presente comma non si applica alle azioni previste dagli articoli 37, 140 e 140- bis del codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni

- 2. Fermo quanto previsto dal comma 1-bis e salvo quanto disposto dai commi 3 e 4, il giudice, anche in sede di giudizio di appello, valutata la natura della causa, lo stato dell'istruzione e il comportamento delle parti, può disporre l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale anche in sede di giudizio di appello. Il provvedimento di cui al periodo precedente è adottato prima dell'udienza di precisazione delle conclusioni ovvero, quando tale udienza non è prevista, prima della discussione della causa. Il giudice fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6 e, quando la mediazione non è già stata avviata, assegna contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione. 2-bis. Quando l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale; la condizione si considera avverata se il primo incontro dinanzi al mediatore si conclude senza l'accordo.
- 3. Lo svolgimento della mediazione non preclude in ogni caso la concessione dei provvedimenti urgenti e cautelari, né la trascrizione della domanda giudiziale.
- 4. I commi 1-bis e 2 non si applicano: a) nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l'opposizione, fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione; b) nei procedimenti per convalida di licenza o sfratto, fino al mutamento del rito di cui all'articolo 667 del codice di procedura civile; c) nei procedimenti di consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite, di cui all'articolo 696-bis del codice di procedura civile; d) nei procedimenti possessori, fino alla pronuncia dei provvedimenti di cui all'articolo 703, terzo

comma, del codice di procedura civile; e) nei procedimenti di opposizione o incidentali di cognizione relativi all'esecuzione forzata; f) nei procedimenti in camera di consiglio; g) nell'azione civile esercitata nel processo penale.

- 5. Fermo quanto previsto dal comma 1-bis e salvo quanto disposto dai commi 3 e 4, se il contratto, lo statuto ovvero l'atto costitutivo dell'ente prevedono una clausola di mediazione o conciliazione e il tentativo non risulta esperito, il giudice o l'arbitro, su eccezione di parte, proposta nella prima difesa, assegna alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione e fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6. Allo stesso modo il giudice o l'arbitro fissa la successiva udienza quando la mediazione o il tentativo di conciliazione sono iniziati, ma non conclusi. La domanda è presentata davanti all'organismo indicato dalla clausola, se iscritto nel registro, ovvero, in mancanza, davanti a un altro organismo iscritto, fermo il rispetto del criterio di cui all'articolo 4, comma 1. In ogni caso, le parti possono concordare, successivamente al contratto o allo statuto o all'atto costitutivo, l'individuazione di un diverso organismo iscritto.
- 6. Dal momento della comunicazione alle altre parti, la domanda di mediazione produce sulla prescrizione i medesimi effetti della domanda giudiziale. Dalla stessa data, la domanda di mediazione impedisce altresì la decadenza per una sola volta, ma se il tentativo fallisce la domanda giudiziale deve essere proposta entro il medesimo termine di decadenza, decorrente dal deposito del verbale di cui all'articolo 11 presso la segreteria dell'organismo.

pag. 22	
di 24	

N O T E

ΙΝΟτε

pag. 23 di 24

> N O T E

pag. 24	
di 24	

N O T E

ΙΝΟτε



Data dell'ultimo aggiornamento del presente documento 01/12/2019

